

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANGEMINI E IL COMUNE DI POGGIODOMO PER L'
UTILIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE
DOTT.SSA VALERIA CAVANI**

L'anno 2020, il giorno del mese di.....

TRA

Il Comune di Vallo di Nera (PG) rappresentato dal Sindaco Agnese Benedetti;

E

Ed il Comune di POGGIODOMO, rappresentato dal Sindaco Emilio Angelosanti;

PREMESSO CHE

- ⤴ Il Comune di Poggiodomo (PG) ha richiesto a Codesto Ente la possibilità di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e nello specifico di utilizzare l'attività lavorativa del dipendente Arch. Giorgio Gentili per un periodo di n. mesi e per n. 12 ore settimanali;
- ⤴ Il Comune di Vallo di Nera con delibera di giunta n. 100 del 30/09/2020 ha autorizzato il dipendente a tempo determinato Arch. Giorgio Gentili, categoria D, posizione economica D1, a prestare attività lavorativa aggiuntiva a favore del Comune di Poggiodomo (PG), in conformità all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, approvando apposito schema di convenzione;

TANTO PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Vallo di Nera autorizza il Comune di Poggiodomo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 Legge 311/2004 a servirsi dell'attività lavorativa del proprio dipendente Arch. Giorgio Gentili, Cat. D, posizione economica D1,

Art. 2

Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Vallo di Nera e senza pregiudizio alle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo.

In particolare la prestazione lavorativa presso il Comune di Poggiodomo verrà effettuata al fuori dell'orario di servizio del Comune di Vallo di Nera.

La prestazione di lavoro in favore del Comune di Poggiodomo potrà essere resa anche dalla sede municipale del Comune di Vallo di Nera, utilizzando gli strumenti di comunicazione informatica, così come previsto dal D.P.R. 70/1999.

Art. 3

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare la durata massima consentita dalla normativa vigente, fermo restando che presso il Comune di Poggiodomo dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto di 36 ore settimanali.

Art. 4

Le prestazioni di lavoro effettuate alle dipendenze del Comune di Poggiodomo saranno da quest'ultimo direttamente retribuite al dipendente al quale spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL Enti Locali per la categoria D. E' data facoltà al Sindaco del Comune di

Poggiodomo conferire l'incarico di posizione organizzativa al suddetto dipendente, su successivo e separato atto.

Art. 5

Le ferie annuali del predetto dipendente dovranno essere fruite nello stesso periodo. Il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà assicurato dall'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 6

E' fatto divieto al sunnominato dipendente di costituire ulteriori rapporti di lavoro subordinato oltre che rapporti di lavoro autonomo.

Art. 7

La data di scadenza della presente convenzione è fissata al 28.02.2020. e decorre dalla data del 1.11.2020. La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per coincidente volontà di entrambi gli Enti.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio a norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI VALLO DI NERA
AGNESE BENEDETTI

PER IL COMUNE DI POGGIODOMO
EMILIO ANGELOSANTI

Documento firmato digitalmente conformemente al D.Lgs. n.82/2005